

Rapporto di maggioranza sul messaggio

numero	4422
data	1 dicembre 1995
dipartimento	Istituzioni

Della Commissione della legislazione sull'iniziativa parlamentare 15 marzo 1995 presentata nella forma elaborata dall'ono Carlo Donadini per il Gruppo PPD concernente la modifica dell'art. 9 bis della Legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici

1. OGGETTO

Con la suddetta iniziativa l'ono Donadini chiede a nome del Gruppo PPD di modificare l'art. 9 bis e l'art. 15 LCamb. Il tenore del testo dell'iniziativa è il seguente:

Articolo 9 bis

¹ Su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l'esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni merce o gettoni tramutabili in denaro o merci.

Articolo 15 bis

Gli apparecchi da gioco remuneranti merci, buoni merce o gettoni trasformabili in merci potranno restare in funzione fino alla scadenza della licenza.

2. SITUAZIONE GIURIDICA ATTUALE

Attualmente l'art. 9 bis cpv. 1 LCamb vieta su tutto il territorio del Cantone l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro. Questa norma, entrata in vigore il 1° marzo 1972, è stata adottata il 21 giugno 1971 ed introdotta nella succitata legge che risale al 1° marzo 1966.

Con tale disposizione il legislatore ha inteso vietare l'installazione e l'esercizio delle cosiddette slot-machines. Il divieto è poi stato attenuato dal Gran Consiglio il 22 giugno 1992 con la delega al Consiglio di Stato della competenza di rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro alle società che gestiscono un Kursaal in virtù di un'autorizzazione federale.

Nel corso del 1994 alcuni operatori del ramo hanno inoltrato istanza all'Ufficio dei permessi e dei passaporti (UPP) per ottenere le licenze relative a slot-machines eroganti vincite in gettoni convertibili in merce. Alla luce della norma di cui all'art. 9 bis cpv. 1 LCamb l'UPP ha sì autorizzato l'installazione delle macchinette e la legge non ostando alla conversione dei gettoni in merce è ma ha nondimeno subordinato la licenza a ben precise condizioni, tra cui il chiaro divieto di convertire i gettoni in buoni di qualsiasi genere (benzina, acquisto di merce, ecc.). L'UPP ha cioè ritenuto che, fatta salva la facoltà di convertire la vincita direttamente in merce, dovesse restare esclusa la possibilità di tramutare i gettoni in buoni: l'UPP ha, in sostanza, equiparato i buoni al denaro contante ed ha di conseguenza giudicato che la convertibilità dei gettoni in buoni rientrava nel divieto sancito dall'art. 9 bis cpv. 1 LCamb.

Precisamente contro tale condizione contenuta nella licenza alcuni operatori hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha stabilito con decisione 4 ottobre 1994 che l'erogazione di vincite in forma di buoni non collide con il divieto dell'art. 9 bis cpv. 1 LCamb. Il controvalore incorporato dai buoni non consente infatti di assimilarli tout-court al denaro: il fatto che siano indirettamente monetizzabili non è cioè sufficiente per trattare i buoni alla stessa stregua del denaro contante. Secondo il chiaro tenore attuale dell'art. 9 bis cpv. 1 LCamb sono irrilevanti le modalità di riscossione della vincita (ossia che i gettoni vengano direttamente convertiti in un premio in natura o vengano convertiti in un buono per merce o per altre prestazioni da riscuotere in un secondo tempo, magari altrove). La trasformazione dei gettoni in buoni ed il differimento della riscossione della vincita non modificano l'esito finale: ciò che è determinante, sempre secondo il Tribunale cantonale amministrativo, ai fini dell'art. 9 bis cpv. 1 LCamb, è che la vincita è indipendentemente dal suo valore intrinseco è rimanga sempre un premio in natura, ovvero non in denaro contante. Nella stessa sentenza il Tribunale ha tuttavia dichiarato di comprendere "la preoccupazione dell'autorità cantonale di evitare elusioni del divieto sancito dall'art. 9 bis cpv. 1 LCamb", precisando che a tal scopo basta però vietare la possibilità di convertire in denaro i buoni erogati come vincite, senza necessità di vietare anche l'erogazione di vincite consistenti in buoni per merce o altre prestazioni.

3. VOLONTÀ POPOLARE E DEL LEGISLATORE

Il messaggio del Consiglio di Stato del 18 giugno 1970 sull'introduzione nella LCamb del divieto di mettere in esercizio apparecchi da gioco remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro indicava in questi termini il pericolo che si intendeva sventare con quella modifica di legge:

"(..) gli apparecchi da gioco sono in gran parte esposti negli esercizi pubblici. Ne deriva quindi, per i giovani, una possibilità di lunghe, oziose soste in ambienti non adatti alla loro educazione. Tempo e denaro vengono sperperati in un modo ed in condizioni che non possono, a lungo andare, che incidere negativamente sul processo formativo dell'adolescente (...). Anche per gli adulti è già lo si è notato sono rilevabili pericoli di gravi inconvenienti coinvolgenti, nel contempo, la sfera individuale e quella familiare, e perciò tali da colpire direttamente l'intera comunità" (cfr. VGC, 1971, Sessione ordinaria primaverile, pag. 59-60).

Le stessa Commissione della legislazione, nel suo rapporto dell' 11 giugno 1971 con cui invitava il Gran Consiglio ad approvare il messaggio del Consiglio di Stato, ammoniva che:

"la rapida diffusione in quest' ultimi anni di apparecchi da gioco remuneranti denaro e l' alto grado di sollecitazione degli stessi nei confronti del pubblico impongono ancor più che in passato un intervento energico e risolutivo per sbarazzarsi dei pericoli immediati e latenti che gli stessi possono rappresentare per il cittadino ed in modo particolare per la gioventù"

(cfr. VGC, 1971, Sessione ordinaria primaverile, pag. 69).

La ratio del divieto di cui all' art. 9 bis cpv. 1 LCamb è dunque inequivocabile: si voleva tutelare i giovani ed evitare, più in generale, sperperi di denaro.

Il Gran Consiglio, nella seduta del 21 giugno 1971, ha approvato senza discussione l' introduzione del divieto delle slot-machines; la modifica legislativa, contro la quale è poi stato lanciato il referendum, è pure stata confermata dai cittadini a schiacciante maggioranza nella votazione del 31 ottobre 1971, con 67'571 voti favorevoli e 7'237 voti contrari.

La decisione del Tribunale ha d' altra parte evidenziato che il testo attuale dell' art. 9 bis cpv. 1 LCamb non riflette fedelmente la volontà popolare e del legislatore: il divieto è infatti lacunoso nella misura in cui non comprende "expressis verbis" gli apparecchi automatici remuneranti buoni di qualsiasi genere o gettoni convertibili in merce o in buoni di qualsiasi genere.

L' atto parlamentare in esame, preso atto dell' insoddisfacente situazione giuridica creatasi, in virtù della quale sono attualmente in funzione più di 2'500 slot machines negli esercizi pubblici e non solo in quelli, chiede giustamente di correre ai ripari.

Ora, è di tutta evidenza che il pericolo paventato dal popolo e dal legislatore non potrà essere efficacemente debellato finché dovranno essere tollerati, per carenza di base legale, gli apparecchi da gioco remuneranti gettoni convertibili in buoni per l' acquisto di merce, consumazioni, benzina o altre prestazioni. Trattandosi infatti di buoni facilmente monetizzabili, è incontestabile la loro assimilabilità economica alle vincite in denaro o in gettoni corrispondenti a denaro. E' pertanto indispensabile modificare il tenore dell' art. 9 bis cpv. 1 LCamb, contemplando nel novero degli apparecchi automatici vietati su tutto il territorio del Cantone anche quelli remuneranti buoni-merce o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.

Il testo proposto dall' iniziativa omette, probabilmente per una svista, il riferimento ai gettoni convertibili in buoni di qualsiasi genere, limitandosi ai "gettoni tramutabili in denaro o merce": deve quindi essere corrispondentemente completato affinché sia esclusa la possibilità di ulteriormente eludere l' obiettivo della legge. Occorre infatti impedire non solo le vincite di buoni di qualsiasi genere, ma anche le vincite di gettoni tramutabili in buoni di qualsiasi genere.

4. CONCLUSIONE

La Commissione condivide pertanto lo spirito dell' iniziativa parlamentare in oggetto e richiamando pure le considerazioni svolte nel rapporto 1° dicembre 1995 sull' iniziativa parlamentare elaborata dell' on. Flavio Maspoli per la Lega dei ticinesi concernente la modifica dello stesso art. 9 LCamb, invita il Gran Consiglio ad aderirvi, approvandone il testo emendato allegato al presente rapporto.

Per la Commissione della legislazione:

Giovanni Merlini, relatore

Baggi - Bernasconi - Bobbià

Carobbio-Guscetti-Ermotti-Lepori

Ferrari-Testa - Genazzi - Lepori Colombo-

Marzorini - Righinetti - Verda.

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici; modifica

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- l' iniziativa parlamentare elaborata 15 marzo 1995 dell' onorevole Carlo Donadini per il Gruppo PPD;
- il rapporto 4 luglio 1995 n. 4422 del Consiglio di Stato;
- il rapporto 1° dicembre n. 4422 R della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966 è così modificata:

Art. 9a, cpv. 1

¹Su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l' esercizio di apparecchi automatici remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.

Art. 15a

Gli apparecchi da gioco remuneranti merce, buoni di qualsiasi genere o gettoni trasformabili in merce o in buoni di qualsiasi genere potranno restare in funzione fino alla scadenza della licenza.

II.

Trascorsi termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.